



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-03-2010 (punto N. 34)

Delibera

N.324

del 15-03-2010

Proponente

GIANFRANCO SIMONCINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Elio Satti

Estensore: Sergio Bacchini

Oggetto:

Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola secondaria superiore.
Determinazione

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNI

ENRICO ROSSI

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo

Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il DPR 18 giugno 1988 n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della L. 15.03.1997 n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I° della legge 15 marzo 1997, n.59 ed in particolare l'Art. 138, comma primo, lettera b) che prevede, fra le deleghe alle Regioni, la “programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali”;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge n. 133/2008, articolo 64 comma 4;

Vista la sentenza 200/2009 della Corte Costituzionale che ha riconfermato la precedente giurisprudenza costituzionale secondo cui la riorganizzazione e il dimensionamento della rete scolastica è competenza propria delle Regioni;

Visto il DPR 20 marzo 2009 n. 81 concernente “Norme in materia di riorganizzazione della rete scolastica”;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni, con la quale è stata approvata agli Artt. 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater una specifica disciplina normativa per l'esercizio delle suddette funzioni e compiti amministrativi;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L R. 32/2002 emanato con Decreto del presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2005, n. 12/R che, al titolo V, detta specifiche disposizioni per la programmazione della rete scolastica individuandone soggetti e procedure;

Vista la lett. a), secondo comma dell'art. 39 bis del sopra richiamato Regolamento regionale n. 47/R/2003 e successive modificazioni nel quale si prevede che la Giunta regionale, quale elemento di specifica competenza nel procedimento di programmazione, provveda all'elaborazione ed approvazione di uno specifico piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome da redigersi sulla base delle proposte di modifica del dimensionamento delle medesime istituzioni contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 93 concernente l'approvazione del Piano di Indirizzo generale integrato 2006-2010 (P.I.G.I) ex Art 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ed in particolare al paragrafo 2.1 “Le politiche per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita”, punto b 1. “Programmazione della rete scolastica e dimensionamento

delle Istituzioni scolastiche autonome” nel quale sono indicati i criteri da utilizzare per la programmazione territoriale della rete scolastica, nonché i parametri e gli indici numerici di popolazione scolastica massimi e minimi per assicurare una loro dimensione ottimale;

Preso atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 4 febbraio 2010 i regolamenti relativi al riordino dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, prevedendone l’avvio a partire dall’anno scolastico 2010/2011 ed ha, altresì, stabilito, attraverso apposite tabelle di confluenza, il passaggio automatico dal vecchio ordinamento al nuovo ordinamento;

Considerato che tali regolamenti ad oggi non sono stati ancora emanati e che pertanto, per tutte le questioni afferenti all’Istruzione, sia da un punto di vista ordinamentale che organizzativo interno, sia per quanto riguarda le competenze regionali relative alla programmazione dell’offerta formativa e alla organizzazione della rete scolastica sul territorio si deve fare riferimento alla legislazione vigente e quindi alla Delibera G.R. n. 34 del 18 gennaio 2010 “LR 32/2002. Organizzazione della Rete scolastica regionale. Presa d’atto dei piani annuali di organizzazione della rete scolastica 2010/2011. Approvazione piano annuale del dimensionamento scolastico regionale 2010/2011”;

Vista la comunicazione del 26 ottobre 2009 (prot. n. 329) con la quale la Regione Toscana ha manifestato al Ministro dell’Istruzione la propria contrarietà in merito all’avvio del nuovo ordinamento per l’anno scolastico 2010-2011 per le seguenti motivazioni:

- a – per l’impossibilità di rendere eseguibili degli schemi di regolamento poiché, in quanto schemi, non avevano terminato il percorso necessario per la loro efficacia;
- b – perché l’applicazione di detti schemi, prima della loro perfezionamento, impediva alle Regioni lo svolgimento delle propria competenza esclusiva in merito alla programmazione della rete scolastica, essendo questa ultima soggetta alla legislazione vigente e non a una nuova legislazione riferibile ad emanandi regolamenti;
- c- per la mancanza del tempo necessario per consentire un opportuno orientamento delle famiglie e, soprattutto, per permettere una riorganizzazione delle classi di concorso che il riordino ministeriale introduceva;

Atteso che il Governo non ha manifestato interesse a concedere il richiesto rinvio del riordino dell’istruzione superiore all’anno scolastico 2011/2012;

Visto che il Ministro dell’istruzione, nelle more dell’emanazione dei regolamenti più volte richiamati, ha fissato come termine ultimo per l’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2010/2011, la data del 26 marzo 2010;

Visto che in questo quadro è impossibile, per l’assenza dei regolamenti di riordino della scuola superiore, l’esercizio delle competenze regionali in materia di programmazione e dimensionamento della rete scolastica e che tale competenza potrà essere esercitata solo a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 a seguito dell’emanazione dei citati regolamenti;

Ribadito che si stanno verificando le situazioni di incertezza, sia per le famiglie che per tutti i soggetti coinvolti nel sistema dell’istruzione, che confermano la richiesta di rinvio avanzata dalla Regione al Ministro dell’Istruzione con la citata comunicazione del 26 ottobre 2009;

Considerato che, nel caso in cui entrassero in vigore gli emanandi regolamenti, non essendo stato possibile svolgere la fase di concertazione, di cui alla L.R. 32/2002 artt. 6, 6bis, 6 ter e 6 quater e al regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R, artt. 37 - 39 bis, per l’anno

scolastico 2010/2011, in via cautelativa e transitoria, la programmazione dovrà intendersi come pedissequa trasposizione automatica delle tabelle di confluenza allegate agli emanandi regolamenti;

Considerato che nella fase di concertazione le Province toscane:

- hanno unanimemente sottolineato lo stato di incertezza giuridica che sottende alle confluenze ordinamentali in atto, in applicazione degli emanandi regolamenti, e hanno rappresentato l'impossibilità di procedere compiutamente alla programmazione dell'offerta formativa sul loro territorio per i motivi già esplicitati;
- intendono per il momento prendere atto delle confluenze fra vecchio e nuovo ordinamento, come stabilite dagli emanandi regolamenti, riservandosi di esercitare la propria competenza in materia di programmazione e dimensionamento della rete scolastica a partire dall'anno scolastico 2011/2012;

Vista la Nota del Capo del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione del 3 marzo 2010, Prot. 756, che riferisce che "le confluenze automatiche attengono alla sostituzione, a partire dalle classi prime, dei nuovi piani di studio rispetto a quelli previgenti, ordinari o sperimentali" e che in particolare "il preesistente indirizzo di liceo tecnologico, avviato in via sperimentale negli anni precedenti, confluisce nella nuova opzione di "scienze applicate", sia che si sia realizzato nei licei scientifici che negli istituti tecnici, purchè ovviamente il titolo finale rilasciato sia il diploma di istruzione di secondo grado ad indirizzo scientifico. Nella nuova opzione di "scienze applicate" confluisce altresì l'indirizzo sperimentale Biologico Brocca";

Preso atto che il piano di organizzazione della rete scolastica della Regione Toscana, approvato con delibera GR n. 34/2010, ha previsto l'istituzione di due licei musicali e coreutici a Firenze e Siena; che due licei musicali e coreutici sono già esistenti a Lucca e ad Arezzo e che un liceo musicale e coreutico di Livorno corrisponde alle caratteristiche dell'emanando regolamento;

Ricordato che, ai sensi della normativa vigente, le Istituzioni Scolastiche possono disporre del 20% del monte orario annuale e che gli emanandi regolamenti sembrerebbero confermare tale facoltà aumentando detta percentuale a seconda della tipologia delle Istituzioni Scolastiche e degli anni scolastici;

Ritenuto di prevedere un supporto anche finanziario qualora, nella definizione della programmazione e dimensionamento della rete scolastica di competenza regionale che, come sopra più volte richiamato, decorrerà dall'anno scolastico 2011/2012, siano previsti nuovi percorsi ovvero nuovi indirizzi;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire che, per tutte le questioni afferenti all'Istruzione sia da un punto di vista ordinamentale che organizzativo interno, sia per quanto riguarda le competenze regionali relative alla programmazione dell'offerta formativa e alla organizzazione della rete scolastica sul territorio, si deve fare riferimento agli atti normativi e amministrativi vigenti e quindi alla Delibera G.R. n. 34 del 18 gennaio 2010 "LR 32/2002. Organizzazione della Rete scolastica regionale. Presa d'atto dei piani annuali di organizzazione della rete scolastica 2010/2011. Approvazione piano annuale del dimensionamento scolastico regionale 2010/2011";

2. di stabilire, in via cautelativa e transitoria nel caso in cui entrassero in vigore i citati emanandi regolamenti, che la programmazione dell'offerta formativa di competenza regionale per l'anno scolastico 2010/2011 deve intendersi come pedissequa trasposizione automatica delle tabelle di confluenza, allegate agli emanandi regolamenti relativi al riordino dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010;

3. di riconoscere per l'anno scolastico 2010/2011, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti licei coreutici e musicali:

- Liceo musicale e coreutico presso il Liceo Dante di Firenze;
- Liceo musicale e coreutico presso ITIS Enea Silvio Piccolomini di Siena;
- Liceo musicale e coreutico presso il Liceo Lucca di Lucca;
- Liceo musicale e coreutico presso il Liceo Francesco Petrarca di Arezzo
- Liceo musicale e coreutico presso ISIS Niccolini Palli di Livorno;

4. di sottolineare la possibilità, ai sensi della normativa vigente, per le Istituzioni Scolastiche di disporre del 20% del monte orario annuale, che gli emanandi regolamenti sembrerebbero confermare, e di aumentare detta percentuale a seconda della tipologia delle Istituzioni Scolastiche e degli anni scolastici;

5. di prevedere un supporto anche finanziario senza ulteriori oneri a carico del Bilancio pluriennale regionale, qualora, nella definizione della programmazione e dimensionamento della rete scolastica di competenza regionale che, come sopra più volte richiamato, decorrerà dall'anno scolastico 2011/2012, siano previsti nuovi percorsi ovvero nuovi indirizzi; il supporto finanziario è finalizzato a sostenere l'eventuale passaggio degli studenti, già iscritti al primo anno nell'anno scolastico 2010/2011, a tali indirizzi e percorsi;

6. di avviare le procedure per la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2011/2012.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione sul BURT ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera f) della Legge Regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIA BORA

Il Dirigente Responsabile
ELIO SATTI

Il Direttore Generale
UGO CAFFAZ